

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2607 del 2007, proposto da:

Collegio Regionale Molise dei Maestri di Sci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta e Vincenzo Scarano, con domicilio eletto presso Marco Orlando in Roma, via Sistina, 48;

contro

C.G., rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Franco Scoca in Roma, via Paisiello, 55;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MOLISE n. 00046/2006, resa tra le parti, concernente l'iscrizione all'albo regionale dei maestri di sci.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Scarano e Colagrande.

Svolgimento del processo

Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise, con sentenza 30 gennaio 2006, n. 46, ha accolto il ricorso proposto dall'attuale parte appellata Sig. C.G. e, per l'effetto, ha annullato la delibera 11 maggio 2002 del Consiglio direttivo del Collegio regionale Molise dei Maestri di sci impugnata.

La sentenza ha rilevato che:

- Il ricorrente in primo grado ha conseguito il titolo abilitativo all'esercizio della professione di Maestro di sci nell'anno 1982 ed ha ottenuto la prescritta autorizzazione da parte del Sindaco del Comune di Ardore (RC) nel 1990, anteriormente all'entrata in vigore della L. 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci);

- Le nuove regole per la professione di Maestro di Sci e, segnatamente, per il conseguimento della relativa abilitazione, devono valere esclusivamente con riferimento agli aspiranti nuovi maestri di sci e non già estendersi anche a coloro che avevano conseguito il titolo nel previgente regime giuridico;

- Detto ordine di idee deve essere condiviso alla stregua dell'art. 11 delle Disposizioni preliminari al Codice civile (cd. preleggi) che ha codificato principio di irretroattività della legge.

Il Collegio Regionale Molise dei Maestri di Sci appellante contestava la sentenza del TAR, ritenendone l'erroneità per i seguenti motivi:

- Improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse in data anteriore alla

pronuncia;

- Violazione ed errata applicazione del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, lett. f), 5, comma 2, 6, 8 e 9 L.R. Molise 8 gennaio 1996, n. 1;

- Errore di fatto e di diritto della sentenza: inammissibilità del ricorso di primo grado sotto il profilo della carenza di interesse.

- Violazione ed errata applicazione del combinato disposto degli artt. 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 della L.R. n. 25-1985;

- Errore di fatto e di diritto della sentenza: inammissibilità del ricorso di primo grado sotto il profilo della carenza di interesse;

- Violazione ed errata applicazione del combinato disposto degli artt. 3, 6, 7, 9 ed 11 della L. 8 marzo 1991, n. 81 ;

- Violazione ed errata applicazione dell' art. 238 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, parte 2, approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

- Violazione ed errata applicazione dell'art. 123 TULPS; dell' art. 19 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; degli artt. 236, 237 e 238 R.D. n. 635-1940; errore di fatto e di diritto della sentenza: inammissibilità del ricorso di primo grado sotto il profilo della carenza di interesse.

Con l'appello in esame si chiedeva l'accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva l'appellato chiedendo la reiezione dell'appello.

All'udienza pubblica del 22 settembre 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.

#### Motivi della decisione

1. Va rilevato in punto di fatto che in data 24 aprile 1982 la parte appellata Sig. C.G. ha conseguito dall'A.N.SCI (Addestramento Nazionale Sci) un attestato di abilitazione all'esercizio della professione di Maestro di Sci alpino, in esito alla frequentazione di un corso di formazione teorico-pratico ed al successivo superamento delle previste prove attitudinali.

In data 19 dicembre 1990 al Sig. C. è stata rilasciata dal Sindaco del Comune di Ardore (RC), ai sensi dell' art. 123 R.D. n. 18 giugno 1931, n. 773, un'autorizzazione all'esercizio della professione di Maestro di Sci alpino e, in base a tale titolo, l'odierno appellato ha iniziato a svolgere la professione di maestro di sci.

Con l'entrata in vigore della L. 8 marzo 1991, n. 81 (legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) sono stati posti nuovi principi fondamentali per assicurare organicità e uniformità nel rilascio delle abilitazioni per l'esercizio della professione di maestro di sci.

Tali principi sono stati recepiti dalle leggi regionali in tempi tra loro diversi; in specifico, la Regione Calabria ha legiferato solo con la L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

In data 6 marzo 2001 il sig. C. ha inoltrato al Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Molise un'istanza per ottenere l'iscrizione a quell'Albo dei Maestri di Sci e il Collegio Regionale qui appellante, con la Delib. n. 115 del 2002 che era stata impugnata in primo grado, ha respinto tale richiesta, rilevando una carenza dei requisiti di cui all'art. 4 della L.R. Molise 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise).

Tale provvedimento è stato annullato dal Tribunale amministrativo per il Molise con l'appellata sentenza n. 46 del 2006, sul presupposto che il C. aveva già ottenuto il titolo abilitativo all'esercizio della professione di Maestro di Sci prima dell'entrata in vigore della L. n. 81 del 1991 e che le nuove regole da questa poste

in riferimento al conseguimento dell'abilitazione come Maestro di Sci non possono applicarsi retroattivamente in assenza di apposita previsione normativa, tanto più a coloro che avevano già conseguito il titolo nel previgente regime giuridico.

2. Passando all'esame dei motivi di appello, e segnatamente del primo motivo, l'appellante ha dedotto che Sig. C., in data 5 maggio 2003, è stato iscritto all'albo dei maestri di sci della Regione Molise, con il n. 41, in forza del provvedimento del Consiglio Direttivo del Collegio stesso adottato in data 5 aprile 2003.

Secondo l'appellante, la successiva cancellazione disposta dal Consiglio Direttivo del collegio Regionale con provvedimento dell'8 giugno 2004 è stata sospesa con ordinanza del Tribunale amministrativo per il Molise n. 249 del 2004 che ha restituito piena efficacia al provvedimento di iscrizione all'albo regionale, a conferma dell'intervenuta improcedibilità del ricorso.

Il Tribunale amministrativo per il Molise ha altresì emesso la sentenza definitiva sul ricorso oggetto della predetta ordinanza (sentenza 7 dicembre 2007, n. 834), rigettando il ricorso.

Tale sentenza è stato oggetto di appello, che è stato deciso con sentenza di questa Sezione 27 marzo 2009, n. 1839 che lo ha respinto.

Tali circostanze fanno, dunque, venire meno l'ipotizzata causa di improcedibilità.

Il primo motivo di appello può, dunque, esser respinto.

3. In relazione agli altri motivi di appello si può, invece, richiamare il contenuto argomentativo della già citata sentenza di questa V Sezione 27 marzo 2009, n. 1839.

Infatti, è pacifico che il ricorrente difetta della necessaria abilitazione all'esercizio della professione rilasciata dalla F.I.S.I., mentre dispone della non idonea attestazione rilasciata il 24 aprile 1982 dall'Associazione "Addestramento nazionale Sci" - A.N.SCI.

Detta ultima attestazione, sulla base della quale l'appellante ha ottenuto l'autorizzazione amministrativa comunale, risulta insufficiente non solo in relazione alla normativa attualmente vigente (L. 8 marzo 1991, n. 81, cui si riferisce la L.R. Molise n. 1 del 1996), ma anche con riferimento alla normativa *ratione temporis* vigente all'atto dell'autorizzazione comunale e della pregressa abilitazione rilasciata dall'A.N.SCI. In base al combinato disposto dell'art. 19, comma 1, n. 2) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell' art. 123, comma 1 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per l'abilitazione all'insegnamento dello sci era necessaria una licenza del sindaco, subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente.

Detto accertamento, a sua volta, ai sensi dell' art. 238 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento attuativo del T.U.L.P.S., richiedeva l'esibizione di un certificato di idoneità a tale professione, che andava rilasciato dalla Federazione italiana sport invernali - F.I.S.I..

L'assenza di detto ultimo certificato non può essere colmata con il richiamo alle abilitazioni disciplinate dalla L.R. 19 giugno 1985, n. 25 per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, facendo difetto, all'epoca della pretesa abilitazione, i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'ammissione all'esame (la maggiore età), l'espletamento delle procedure di esame secondo la disciplina regionale, nonché il fondamento della qualificazione dell'AN.Sci alla stregua di ente o associazione competente ai sensi dell'art. 40.

4. L'assenza dei requisiti professionali di legge dimostra anche l'inapplicabilità del disposto di cui all' art. 14, comma 3, L. n. 81 del 1991, per cui i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.

Non può neanche ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 19 L.R. Molise n. 1 del 1996, che prevede l'iscrizione di diritto nell'Albo regionale di quanti risultino iscritti nell'elenco regionale molisano degli

abilitati all'insegnamento dello sci istituito dall'art. 4 della L.R. 4 dicembre 1981, n. 24.

Trattasi, infatti, di norma transitoria, non estensibile ai trasferimenti, vieppiù cronologicamente successivi, da altre Regioni.

5. A fronte della natura vincolata della determinazione finale perdono consistenza le censure procedimentali.

Del pari, l'assenza del requisito tecnico necessario ai fini dell'esercizio di professione incide sull'essenziale interesse generale alla sicurezza degli utenti delle piste da sci - che è la ragione indeclinabile per cui la valutazione tecnica che presiede all'abilitazione regola l'accesso al settore - e rende palese la non pertinenza e l'incongruenza dei principi e delle direttive comunitarie in materia di libertà di impresa e di prestazione dei servizi, così come dell'invocata esigenza di tutelare il preteso affidamento ingenerato.

Detto preteso affidamento difetta, in ogni caso, del presupposto dell'incolpevolezza, essendo chiara la necessità, anche rispetto anche alla normativa allora vigente, di un'abilitazione attestata dalla F.I.S.I..

7. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado, in quanto infondato.

Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Definitivamente pronunciando sull'appello principale come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, spese che liquida in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell'appellante Collegio regionale Molise dei Maestri di sci.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere